



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 4/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ACHILLI ANNALISA - Sindaco	Sì
2. PADOAN RENATO - Vice Sindaco	Sì
3. BISCALDI ELISA - Consigliere	Sì
4. TRASO MATTEO - Consigliere	Sì
5. DEGRATE EMANUELE - Consigliere	Giust.
6. LOBBIA ELISABETTA - Consigliere	Sì
7. IPPOLITO ANDREA - Consigliere	Giust.
8. BARISON ANTONIO - Consigliere	Sì
9. RADICE BRUNO - Consigliere	Sì
10. MORTARINO LINO - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Dott. Carlo Carrera, SEGRETARIO del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott. ssa ACHILLI ANNALISA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le leggi vigenti";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448, che prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro i termini previsti dalla normativa vigente mediante pubblicazione sull'apposito sito informatico;

DATO ATTO che la IUC si articola in due componenti: la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU) e la componente servizi articolata a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 14 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 testualmente recita:

"All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015";

CONSIDERATO inoltre, che l'art. 1, comma 54 stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 fino all'esercizio finanziario 2018, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;

PRESO ATTO che per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono state confermate le aliquote deliberate per l'anno 2015;

DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2019 non ha più riproposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)"

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote TASI per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO da ultimo il decreto del Ministro dell'Interno con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2019 le aliquote TASI deliberate per l'anno 2018 e in particolare:

- Azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili ad eccezione di quelli censiti in categoria D10 – fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 0,2% per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione di euro 50,00 per ogni figlio convivente fino al 26° compleanno compreso, con un massimo di euro 200,00;
- aliquota del 0,1% per gli immobili censiti in categoria D10 - fabbricati rurali strumentale;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

CONSIDERATO che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con l'impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

DATO ATTO che, dalle risultanze di bilancio emerge che le quote dei costi relativi ad alcuni dei servizi indivisibili erogati dal Comune per l'anno 2019 sono i seguenti:

SERVIZI	COSTI
Servizio di viabilità e illuminazione pubblica	€ 102.500,00
Servizio di gestione e manutenzione del patrimonio/ufficio tecnico	€ 40.160,00

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO lo Statuto;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare anche per l'anno 2019, l'applicazione delle seguenti misure che dovrebbero garantire un gettito pari a € 7.000,00:
 - Azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili ad eccezione di quelli censiti in categoria D10 – fabbricati rurali strumentali;
 - aliquota 0,2% per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con detrazione di euro 50,00 per ogni figlio convivente fino al 26° compleanno compreso, con un massimo di euro 200,00;
 - aliquota del 0,1% per gli immobili censiti in categoria D10 - fabbricati rurali strumentale;
3. di demandare al Settore Finanziario-Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini previsti dalla normativa vigente;
4. di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D. Lgs. n. 267/2000

Il Presidente ACHILLI ANNALISA Firmato Digitalmente	Il Segretario Comunale Dott. Carlo Carrera Firmato Digitalmente
---	---